



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

*Dipartimento provinciale di Milano*

Via Filippo Juvara, 22 – 20129 MILANO  
Tel: 02/730314 opp. 02/7388188  
Fax: 02/70124857

*Il Direttore*

Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana - edizione Regione Lombardia.

Campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione. Esame dei rapporti fra fonti statali e Leggi regionali della Lombardia.

L'affannosa rincorsa di leggi statali e regionali, con la presenza inevitabile di impugnazioni da parte del Governo e della Regione Lombardia avanti la Corte Costituzionale rende utile il riepilogo a chiarimento del quadro normativo venutosi a creare.

Il decreto legislativo **22.2.2001 n. 36** recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina per la prima volta, a livello comunitario, in modo completo la problematica concernente l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Con tempestività lodevole, la Regione Lombardia ha emanato la **L.R. N. 11 del 11.5.2001** – provvedimento in attuazione del d. Lgs. N. 36/2001 –avente ad oggetto "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione". Il Legislatore regionale quasi a voler evidenziare l'ambito di competenza nel quale ha inteso muoversi, chiarisce all'art. 1 di "dettare indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione".

Successivamente, lo stesso Legislatore regionale con provvedimento **n. 4 del 6.3.2002** a modifica dell'art. 4, comma 8 della citata L.R. n. 11/2001, ha introdotto il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

*Dipartimento provinciale di Milano*

Via Filippo Juvara, 22 – 20129 MILANO  
Tel: 02/730314 opp. 02/7388188  
Fax: 02/70124857

*Il Direttore*

assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture simili e relative pertinenze.

Al di là dell'intitolazione dell'art. 4 "Livelli di pianificazione", la modifica introdotta dal legislatore regionale sembra perseguire in effetti finalità di tipo non esclusivamente urbanistico; il divieto di cui trattasi è piuttosto rivolto a dare corpo al principio di precauzione recepito nell'art. 174 del Trattato di Maastricht, in forza del quale deve essere vietato un intervento potenzialmente pericoloso per la salute e per l'ambiente, anche in caso di incertezza delle conoscenze scientifiche.

L'emendamento ha formato oggetto di impugnativa da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale, per violazione della Legge quadro n. 36/2001, non sembrando ammissibile un intervento regionale per introdurre misure di protezione della popolazione ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge quadro.

In attesa di conoscere le determinazioni della Corte Costituzionale, sembra a chi scrive che il rilievo sulla presunta invasione delle prerogative statali, dovrebbe cadere di fronte alla affermazione del principio di precauzione che il legislatore regionale ha inteso garantire con l'introduzione del divieto in questione.

A seguito del ricorso alla Corte Costituzionale è intervenuto nuovamente il legislatore regionale che con la **Legge Regionale 10.6.2002 n. 12** ha rinviato l'applicazione della sopra richiamata L.R. n. 4/2002 al primo gennaio 2003; con essa si è altresì stabilito che fino a tale data sia comunque vietata l'installazione degli impianti in esame in "corrispondenza degli edifici e delle strutture ivi evidenziate".

Puntuale il secondo ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Governo per la dichiarazione di illegittimità di quest'ultimo provvedimento legislativo regionale.

Da ultimo è intervenuto il **D.Lgs. 4.9.2002 - n. 198** "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1 comma 2, della L. 21.12.2001 n. 443".



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

*Dipartimento provinciale di Milano*

Via Filippo Juvara, 22 – 20129 MILANO  
Tel: 02/730314 opp. 02/7388188  
Fax: 02/70124857

*Il Direttore*

Altrettanto puntuale il ricorso alla Corte Costituzionale della Regione Lombardia per dichiarazione di illegittimità costituzionale.

In attesa del definitivo – si spera – chiarimento della Corte Costituzionale è sicuramente opportuno il Comunicato con Circolare esplicativa sui rapporti tra fonti statali e leggi regionali, fatto dall'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente pubblicato sul **Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 1 del 2.1.2003.**

Si rinvia alle preziose ed autorevoli indicazioni riportate nel Comunicato regionale, soprattutto per le ricadute che le recenti disposizioni di legge statale hanno sulla vigenza di alcune importanti disposizioni contenute nella L.R. n. 11 del 2001.

Le novità introdotte dal D. Lgs. N. 198 sono molte e significative ove si consideri il dichiarato intento del legislatore nazionale di dettare principi generali in materia di installazione di infrastrutture di telecomunicazione in considerazione della ritenuta valenza strategica.

La realizzazione delle stesse infrastrutture viene definita dal legislatore compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica.

Se la evidente preoccupazione del legislatore nazionale di dare certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti si è spinta fino a sacrificare molti vincoli urbanistici e con essi la competenza del Comune che di tali vincoli è il tutore, va però evidenziato che nel riformato quadro normativo rimangono inalterate se non addirittura rafforzate, le misure di tutela sanitaria e di protezione dei beni ambientali.

A difesa dell'ambiente in particolare, l'ARPA vede oggi accresciuto il proprio ruolo, non limitandosi alla funzione di organo tecnico di vigilanza e controllo dell'Agenzia riconosciuto dall'art. 14 L. 22.2.2001 n. 36, ma partecipando con accertamenti preventivi alla fase relativa alla installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di telecomunicazioni (art. 4 – 1° comma D. Lgs. N. 198) ed esprimendo pareri obbligatori nel contesto dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 198.



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

*Dipartimento provinciale di Milano*

Via Filippo Juvara, 22 – 20129 MILANO

Tel: 02/730314 opp. 02/7388188

Fax: 02/70124857

*Il Direttore*

Avv. Fabio Senes